



COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)


60 ANNI DI COSTITUZIONE
PRINCIPI E VALORI COMUNI

I.C.I. 2009

- Dal 2008 l'unità immobiliare adibita ad **ABITAZIONE PRINCIPALE** del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali da **A/2 ad A/7**, è **ESCLUSA** dal pagamento dell'ICI. L'esenzione si estende anche alle pertinenze (art. 817 C.C.) dell'abitazione principale (**C/2, C/6, C/7**) nella misura massima di due (art. 6 regolamento ICI);
- Si ricorda che per **ABITAZIONE PRINCIPALE** (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992) si intende l'immobile dove il soggetto passivo ha la **RESIDENZA ANAGRAFICA**.
- L'**esenzione** si applica anche ai seguenti casi: **a)** unità immobiliare (e pertinenze max 2) concesse in **USO GRATUITO** a **parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado**, a condizione che gli stessi risultino ivi **residenti** (occorre presentare apposita autocertificazione); **b)** unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; **c)** unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; **d)** unità immobiliare il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- L'esenzione dall'ICI **NON È APPLICABILE** agli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale **A/1** (abitazioni signorili), **A/8** (ville), **A/9** (castelli) e relative pertinenze. I proprietari di tali immobili sono tenuti al versamento dell'imposta secondo le consuete modalità.
- **IMPORTANTE:** il numero massimo di pertinenze che beneficiano delle agevolazioni previste per l'abitazione principale è due. Questa modifica è stata introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16/12/2008. Inoltre **è stato abrogato** integralmente l'art. 6 che prevedeva un'aliquota "agevolata" per l'unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto residente. Pertanto **dall'anno 2009 tali unità immobiliari sono assoggettate all'aliquota ordinaria del 6%.**

ALIQUOTE E DETRAZIONE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2008 sono state approvate le aliquote e la detrazione per l'anno 2009 nelle seguenti modalità

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A1, A8, A9) E RELATIVE PERTINENZE	4,5 ‰ Detrazione € 103,29
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO categoria "D"	6,5 ‰
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO CLASSIFICABILI NELLA categoria "D" (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 504/1992)	6,5 ‰
CATEGORIA CATASTALE "A/10" (uffici e studi privati)	6,5 ‰
AREE FABBRICABILI	6 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA	6 ‰
FABBRICATI CAT. CAT. "B"	4 ‰

Anche per quest'anno è possibile calcolare l'imposta dovuta direttamente on-line sul nostro sito internet www.comune.vigano.lc.it seguendo le istruzioni.

IL VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta va effettuato con le seguenti modalità:

- 1) in due rate:
 - a) **ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2009.** L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta calcolata tenendo conto dell'aliquota e della detrazione previste nell'anno 2008;
 - b) **SALDO entro il 16 DICEMBRE 2009.** L'importo di questa seconda rata deve essere pari all'ICI dovuta per l'anno 2009, che si calcola tenendo conto dell'aliquota e della detrazione previste per l'anno 2009, al netto dell'acconto già versato a giugno.
- 2) **in un'unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2009** calcolando l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione in vigore nell'anno 2009.

Il versamento si effettua con: **a)** bollettino di c/c postale n. **89058945 intestato a CRESET - SERVIZI TERRITORIALI SPA - VIGANO' - LC - ICI** presso gli uffici postali, o presso gli sportelli del gruppo bancario Credito Valtellinese e Deutsche Bank; **b)** con il **modello "F24"** in tutte le banche o in posta utilizzando i seguenti codici: Comune di Viganò **L866**; abitazione principale **3901**; aree fabbricabili **3903**; altri fabbricati **3904**.

L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

Se l'imposta complessivamente dovuta è **inferiore a €5,00** non si effettua il versamento.

ATTENZIONE: i bollettini di c/c postale dell'anno scorso non sono più validi. Per il versamento occorre utilizzare i nuovi bollettini approvati con decreto del 25/03/2009.

LA DICHIARAZIONE

Deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili dal parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. L'obbligo di presentazione della dichiarazione permane quando: a) gli immobili godono di riduzioni dell'imposta; b) gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI; c) il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Si rimanda alle istruzioni ministeriali per maggiori dettagli. Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/05/2009, reperibile sul sito internet comunale, sul sito www.finanze.it o presso l'ufficio tributi.

FABBRICATI INAGIBILI / INABITABILI

Per tali fabbricati è applicabile la riduzione del 50% dell'imposta solo se:

- il fabbricato non è utilizzato
- l'inagibilità / inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto;
- la fatiscenza del fabbricato non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

Il soggetto passivo dovrà presentare apposita autocertificazione.

AREE FABBRICABILI – ALIQUOTA 6‰

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/03/2008 sono stati aggiornati i valori minimi delle aree fabbricabili situate sul territorio comunale da utilizzare per la determinazione della base imponibile ICI. I nuovi valori e la modalità di calcolo dell'imponibile sono consultabili direttamente sul sito internet comunale o presso l'ufficio tributi.